

Codice DB1014

D.D. 10 novembre 2014, n. 317

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico - codice univoco VC-P-00472 - ubicato in Via Gramsci, nel Comune di Casanova Elvo (VC).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con il Comune di Casanova Elvo (VC) e con la Società A.T.En.A. S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione – con nota in data 30 ottobre 2007 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico – codice univoco VC-P-00472 – ubicato in Via Gramsci (particella catastale n. 328 del foglio di mappa n. 8) nel medesimo Comune di Casanova Elvo.

Nel merito dell'istruttoria condotta dagli uffici regionali preposti ad esaminare ed ad approvare la perimetrazione proposta, è stato richiesto al Proponente – con nota in data 17 dicembre 2007 – di fornire integrazioni alla documentazione trasmessa, tra cui il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione "*verde*" ai sensi del P.R.G.C. che ricadono all'interno dell'area stessa.

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", con nota in data 21 ottobre 2014, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa, facendo pervenire quanto sopra richiesto (Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari); tale Piano, sottoscritto dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (A.T.En.A. S.p.A.) e da coloro che detengono i titoli d'uso dei terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia proposta (particelle catastali n. 91, 92, 96, 114, 123, 157, 184, 271, 330 e 331 del foglio di mappa n. 8 censite al N.C.T. del Comune di Casanova Elvo), ha evidenziato una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 3) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

La proposta di definizione presentata, elaborata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità bassa dell'acquifero captato, individua l'area di salvaguardia come segue:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri, comprende al suo interno parte dell'edificio ospitante l'autoclave e i quadri elettrici e parte di un edificio adiacente la caserma dei Carabinieri. L'avanpozzo è interrato e l'accesso avviene da una botola posta a livello del piano campagna; le opere accessorie del pozzo sono all'interno di una costruzione in muratura adiacente;
- zona di rispetto ristretta, di forma quasi circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma quasi circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "TAVOLA 8 – Delimitazione delle zone di rispetto su cartografia catastale, scala 1:1.500", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia proposta é stata dimensionata per una portata massima estraibile pari a 5,00 l/s e ricade totalmente nel territorio del Comune di Casanova Elvo che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 18, in data 7 giugno 2007, ha approvato la proposta di definizione presentata.

In merito alla proposta presentata, l'Agenda Regionale per la Protezione Ambientale di Vercelli, con nota in data 17 maggio 2007, non ha rilevato particolari criticità o incompatibilità considerando la stessa adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R; nella medesima nota ha tuttavia espresso alcune considerazioni sullo studio idrogeologico, evidenziando quanto segue:

- l'assenza delle coordinate UTM e delle relative caratteristiche costruttive del pozzo e dei punti di misura utilizzati per la ricostruzione della falda freatica;
- l'impossibilità di esprimere una valutazione di merito sugli interventi di messa in sicurezza dei centri di pericolo poiché non erano illustrati nella pratica esaminata;
- la necessità di verificare l'eventuale presenza di dreni continui che possano mettere in comunicazione tra loro differenti orizzonti produttivi e di conseguenza diversi acquiferi.

Anche l'Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa S.I.A.N. – con nota in data 24 luglio 2007, ha espresso parere favorevole in merito alla definizione proposta, evidenziando che l'acqua captata dal pozzo risulta conforme alle caratteristiche di qualità previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

Con le determinazioni n. 35376 del 10 ottobre 2002 e n. 1590 del 15 aprile 2005 la Provincia di Vercelli ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Casanova Elvo alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo acquedottistico – codice univoco VC-P-00472 – ubicato in via Gramsci nella particella catastale n. 328 del foglio di mappa n. 8 censito al C.T. del medesimo Comune.

Successivamente, il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo di cui sopra è stato riconosciuto alla Società A.T.En.A. S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Casanova Elvo – in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo approvato con determinazione della Provincia di Vercelli n. 4692 del 5 novembre 2008 (portata massima pari a 5,00 l/s, volume massimo annuo pari a 19.000,00 metri cubi).

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48, in data 29 novembre 2007.

Tutto ciò premesso,

#### *Il Dirigente*

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia proposta è pari a 5,00 l/s;

accertato che il pozzo acquedottistico – codice univoco VC-P-00472 – ubicato in Via Gramsci, nel Comune di Casanova Elvo (VC), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato

con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, impermeabilizzata e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

- si provveda alla verifica delle attività potenzialmente pericolose che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;

- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità esistente procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia medesima;

- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle particelle catastali n. 91, 92, 96, 114, 123, 157, 184, 271, 330 e 331 del foglio di mappa n. 8 censite al N.C.T. del Comune di Casanova Elvo, sia effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari trasmesso, sottoscritto dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (A.T.En.A. S.p.A.) e da coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle a destinazione agricola sopra riportate, allegato alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia e da presentare, sottoforma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

viste le determinazioni n. 35376, in data 10 ottobre 2002 e n. 1590, in data 15 aprile 2005, con le quali la Provincia di Vercelli ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Casanova Elvo alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo acquedottistico – codice univoco VC-P-00472 – ubicato in via Gramsci nella particella catastale n. 328 del foglio di mappa n. 8 censito al C.T. del medesimo Comune;

vista la determinazione n. 4692, in data 5 novembre 2008, con la quale la Provincia di Vercelli ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo con il quale riconosce alla Società A.T.En.A. S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Casanova Elvo – il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo acquedottistico – codice univoco VC-P-00472 – ubicato in via Gramsci, nel medesimo Comune (portata massima pari a 5,00 l/s, volume massimo annuo pari a 19.000,00 metri cubi);

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Vercelli, in data 17 maggio 2007 – prot. n. 67186/SC13;

vista la deliberazione della Giunta Comunale di Casanova Elvo (VC) n. 18, in data 7 giugno 2007, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa S.I.A.N., in data 24 luglio 2007 – prot. n. 027070;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, in data 30 ottobre 2007 – prot. 2385, di trasmissione degli atti della proposta in argomento;

vista la successiva nota della stessa Autorità d'Ambito n. 2, in data 21 ottobre 2014 – prot. n. 1301, di integrazione degli atti della proposta presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *“Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007”*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”

## DETERMINA

a) L’area di salvaguardia del pozzo acquedottistico – codice univoco VC-P-00472 – ubicato in Via Gramsci, nel Comune di Casanova Elvo (VC) é definita come risulta nella planimetria “TAVOLA 8 – Delimitazione delle zone di rispetto su cartografia catastale, scala 1:1.500”, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell’area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 5,00 l/s.

c) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta e allargata. In particolare, per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l’area di salvaguardia (particelle catastali n. 91, 92, 96, 114, 123, 157, 184, 271, 330 e 331 del foglio di mappa n. 8 censite al N.C.T. del Comune di Casanova Elvo), l’impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione dell’area di salvaguardia, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritto dall’Ente Gestore del servizio acquedottistico (A.T.En.A. S.p.A.) e da coloro che detengono i titoli d’uso delle particelle a destinazione agricola sopra riportate e presentato, sottoforma di comunicazione alla Provincia di Vercelli ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

d) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Casanova Elvo (VC) – Società A.T.En.A. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere recintata, se possibile, impermeabilizzata e completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (A.T.En.A. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità esistente procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno dell’area di salvaguardia medesima.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Casanova Elvo affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore  
Graziano Volpe